

(N. 529)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1949 (V. Stampato n. 443)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**di concerto col Ministro del Commercio con l'estero**

(MERZAGORA)

**col Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

**e col Ministro dell'Agricoltura e foreste**

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 LUGLIO 1949

Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I,

annessa al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Avorio greggio . . . . .	Per essere lavorato . . . . .	illimitata	6 mesi
Bocchini di para (sostanza gommosa commista con altre materie e indurita).	Da montare su pipe in esportazione (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950).	illimitata	6 mesi
Caffè crudo . . . . .	Per essere torrefatto e confezionato in recipienti di qualsiasi specie.	kg. 100	6 mesi
Cascami di nylon . . . . .	Per essere pettinati . . . . .	kg. 100	6 mesi
Cascami di seta . . . . .	Per essere macerati e pettinati (concessioni valevoli fino al 31 dicembre 1950).	kg. 100	6 mesi
Cellulosa . . . . .	Per la fabbricazione di carta, cartoni e sacchi di carta.	kg. 500	1 anno
Cilindri di ferro, ramati elettroliticamente.	Per la reincisione . . . . .	illimitata	6 mesi
Clichés . . . . .	Per la stampa di cataloghi e di libri.	illimitata	6 mesi
Copra . . . . .	Per la spremitura, per la raffinazione degli olii ottenuti e per la trasformazione di detti olii in oleomargarina (col processo della idrogenazione e della emulsione).	kg. 500	1 anno
Filati di cotone mercerizzati o non, misuranti più di 20.000 metri per ½ chilogrammo.	Per la fabbricazione di calze e calzini.	kg. 50	1 anno
Fosforite . . . . .	Per la produzione di superfosfato (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949).	kg. 1000	6 mesi
Lana e cascami di lana . . . . .	Per operazioni di carbonizzo, disacidazione, candeggio e garnettatura.	kg. 500	1 anno
Olii di petrolio, greggi . . . . .	Per essere lavorati . . . . .	kg. 1000	1 anno
Tetraetile di piombo . . . . .	Per essere miscelato nei prodotti ottenuti dalla lavorazione dei predetti olii.	kg. 10	1 anno
Olio di oliva e di semi (nei limiti del contingente stabilito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74).	Per la preparazione di condimenti per minestre.	kg. 100	6 mesi
Pelli di ogni specie, gregge o conciate.	Per la fabbricazione di guanti (concessione valevole fino al 30 giugno 1950).	kg. 25	6 mesi
Polveri da stampaggio a base di resine polisteroliche e di acetato di cellulosa.	Per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949).	kg. 100	6 mesi

## Art. 2.

A scarico delle bollette d'importazione temporanea delle lamiere di ferro stagnate estere destinate alle fabbricazioni di barattoli da esportare pieni di prodotti alimentari è concesso un abbuono corrispondente al 2 per cento in peso dei barattoli presentati all'esportazione, riferibile a recipienti riaperti per difetti di lavorazione e non più utilizzabili.

## Art. 3.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolanze per il traffico internazionale sono aggiunti i recipienti interni,

usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti.

Il termine massimo accordato per la reimportazione è fissato in sei mesi.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.